



**Comune di TRICESIMO**  
**Provincia di UDINE**

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA- TRIBUTARIE**

Adottato con delibera consiliare n. 62 del 29.12.2025

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 - RESPONSABILI DELLE ENTRATE.....	4
ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA.....	4
ART. 4 - FORME DI GESTIONE.....	4
<b>TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE.....</b>	<b>5</b>
<b>CAPO I – DEFINIZIONE E RISCOSSIONE .....</b>	<b>5</b>
ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE .....	5
ART. 6 - DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE, TARIFFE, AGEVOLAZIONI E SCADENZE DI VERSAMENTO.....	5
ART. 7 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO .....	5
ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI.....	5
ART. 9 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE.....	6
ART. 10 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.....	6
ART. 11 - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE .....	6
ART. 12 – RATEAZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.....	7
ART. 13 - INESIGIBILITÀ DELLE ENTRATE TRIBUTARIE .....	8
<b>CAPO II – STATUTO DEL CONTRIBUENTE, ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE .....</b>	<b>9</b>
ART. 14 – PRINCIPI GENERALI.....	9
ART. 15 – CHIAREZZA E CERTEZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.....	9
ART. 16 – INFORMAZIONI E SUPPORTO AL CONTRIBUENTE .....	9
ART. 17 – CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE.....	9
ART. 18 – PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO .....	9
ART. 19 – CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI .....	11
ART. 20 – ANNULLABILITÀ DEGLI ATTI TRIBUTARI .....	11
ART. 21 – NULLITÀ DEGLI ATTI TRIBUTARI.....	11
ART. 22 – DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO .....	12
ART. 23 – DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEL CONTRIBUENTE .....	12
ART. 24 – TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE.....	12
ART. 25 – PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO .....	12
ART. 26 – ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA .....	13
ART. 27 – ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA FACOLTATIVA .....	13
ART. 28 – DIRITTO D’INTERPELLO .....	13
ART. 29 – DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI .....	15

ART. 30 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	15
ART. 31 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	15
ART. 32 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO .....	16
ART. 33 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE .....	16
ART. 34 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	17
ART. 35 - PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE .....	17
<b>TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIButarIE .....</b>	<b>17</b>
ART. 36 – OGGETTO .....	17
ART. 37 – DIFFIDA DELLE ENTRATE EXTRA-TRIButarIE.....	17
ART. 38 - RATEAZIONE DEBITI DI NATURA EXTRA-TRIButarIA.....	18
ART. 39 – AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE EXTRA-TRIButarIE.....	18
ART. 40 - RATEAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE EXTRA-TRIButarIE.....	18
ART. 41 – ADEMPIMENTI DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DELL'ENTRATA.....	20
ART. 42 – INESIGIBILITÀ DELLE ENTRATE EXTRA-TRIButarIE.....	20
<b>TITOLO IV – RIMBORSO, COMPENSAZIONE, IMPORTI MINIMI E INTERESSI.....</b>	<b>20</b>
ART. 43 – RIMBORSO DELLE ENTRATE TRIButarIE .....	20
ART. 44 - RIMBORSI DELLE ENTRATE EXTRA-TRIButarIE.....	21
ART. 45 – COMPENSAZIONE .....	21
ART. 46 – IMPORTI MINIMI DI VERSAMENTO .....	22
ART. 47 – INTERESSI.....	22
ART. 48 - COMPENSAZIONE D'UFFICIO .....	22
<b>TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>23</b>
ART. 49 – POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' IMPOSITIVA NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.....	23
ART. 50 - NORME DI RINVIO.....	23
ART. 51 - ENTRATA IN VIGORE .....	23

# **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

## **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, dall'art. 50 della L. 449/1997 e dal D.Lgs. 267/2000, disciplina in via generale la gestione e la riscossione delle entrate comunali, siano esse di natura tributaria che extra-tributaria.
2. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano al Comune nel caso di gestione diretta del tributo, o al Concessionario nel caso di affidamento ai soggetti indicati nell'art.52, comma 5, lett. b), del d.lgs. 446/1997.
3. Il regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie del Comune di Tricesimo.
4. La disciplina dei singoli tributi è definita da apposito regolamento. I regolamenti di disciplina dei singoli tributi devono essere coordinati con il presente regolamento e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono su quelle contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
5. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento.
6. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
7. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## **ART. 2 - RESPONSABILI DELLE ENTRATE**

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate, i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

## **ART. 3 –RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Il Responsabile del procedimento della riscossione coattiva è il responsabile del servizio al quale è affidata la gestione del recupero coattivo.
2. Al Responsabile del procedimento della riscossione coattiva compete l'organizzazione, la gestione e la sottoscrizione di tutti gli atti in cui si articola il procedimento.

## **ART. 4 - FORME DI GESTIONE**

1. La riscossione ordinaria e coattiva delle entrate è gestita sulla base delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. La riscossione ordinaria e coattiva delle entrate può essere effettuata mediante:
  - a) riscossione diretta da parte dell'ufficio preposto che può avvalersi del supporto di ditte esterne incaricate nel rispetto delle vigenti leggi sui contratti di servizi;
  - b) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997 che per la riscossione coattiva si avvalgono delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 602/1973 con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del medesimo D.P.R. 602/1973;
  - c) l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016.

3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa alle entrate gestite direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.
4. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

## **TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE**

### **CAPO I – DEFINIZIONE E RISCOSSIONE**

#### **ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi che individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime dei singoli tributi, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.

#### **ART. 6 - DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE, TARIFFE, AGEVOLAZIONI E SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi, salvo diverse disposizioni, sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
2. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
3. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.
4. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.

#### **ART. 7 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. La Giunta Comunale con proprio atto individua per ciascuna entrata tributaria il Funzionario Responsabile del Tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.
2. Il Funzionario Responsabile del Tributo cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazione sanzioni, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito.

#### **ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI**

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di

acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

#### **ART. 9 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE**

1. Nel caso di omesso o parziale pagamento di un tributo o di una rata di esso, il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso con il versamento della sanzione ridotta secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 del D. Lgs. 173/2024, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

#### **ART. 10 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è svolta notificando apposito avviso motivato:
  - a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti
  - b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma delle relative disposizioni legislative in materia.
4. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.
6. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

#### **ART. 11 - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

1. Ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento esecutivo relativo ai tributi emesso dall'ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D. Lgs. 472/1997, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui al precedente comma 1 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 e dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
3. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

## **ART. 12 – RATEAZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792, della legge 160/2019, con ingiunzione di pagamento di cui al r.d. 639/1910 e con sollecito di pagamento di cui all’art. 1, comma 795, della legge 160/2019, il funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell’interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà economica, la rateizzazione dell’importo dovuto, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell’art. 1 della legge 160/2019:
  - a) si definisce stato temporaneo di difficoltà economica la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto, ma è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale;
  - b) articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
    - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
    - da euro 100,01 a 500,00 euro: fino a 4 rate mensili;
    - da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a 12 rate mensili;
    - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
    - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a 36 rate mensili;
    - da euro 20.000,01 fino a 72 rate mensili;
  - c) per importi superiori a 20.000,00 euro, la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria che copra l’importo totale, comprensivo degli interessi, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre. La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione iscritte nell’elenco tenuto dall’IVASS. La presentazione della garanzia mediante altre forme è soggetta al parere della Giunta Comunale e ad una valutazione di idoneità.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di scadenza dell’atto di cui si chiede il pagamento rateale e comunque prima dell’avvio delle procedure cautelari ed esecutive.
3. Il Funzionario Responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito indicate nella lettera b), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato rateizzato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di rateizzazione. Il debitore nell’istanza di rateizzazione ha facoltà di richiedere un giorno di scadenza mensile diverso.
5. Il calcolo del piano di ammortamento relativo alla rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante e applicando gli interessi al tasso legale vigente, mediante il piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
6. L’accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all’indirizzo indicato nell’istanza entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l’istanza o gli eventuali chiarimenti richiesti.
7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e degli importi.
8. Il piano di rateazione perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell’avvenuto versamento della prima rata della stessa.
9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;

10. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la rateizzazione concessa può essere prorogata una sola volta, per lo stesso periodo concesso inizialmente o per un periodo maggiore entro i limiti delle fasce di debito indicate nella lettera b) del comma 1 del presente articolo, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 9 del presente articolo. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà economica si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;
11. L'ente creditore può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza dei benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione, con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.

## **ART. 12 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE**

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i.e delle misure disciplinate dal titolo II del D.P.R. 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
  - a) in forma diretta dal Comune;
  - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;
  - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
  - d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
  - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
  - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n. 639;
  - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602;
4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

## **ART. 13 - INESIGIBILITÀ DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

1. Il responsabile della singola entrata certifica con proprio atto l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
  - a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
  - b) improcedibilità per limiti d'importo;
  - c) improcedibilità per grave e persistente incapienza dei redditi e del valore dei beni sui quali intraprendere le procedure esecutive;
  - d) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
  - e) limiti di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.



## **CAPO II – STATUTO DEL CONTRIBUENTE, ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **ART. 14 – PRINCIPI GENERALI**

1. Il Comune, limitatamente alle proprie competenze, regola le materie disciplinate dalla legge 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi contenuti nella medesima legge.
2. Il Comune, mediante il presente regolamento, adegua la propria azione amministrativa tributaria ai principi della legge 212/2000 concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, l'interpello, il principio di proporzionalità e l'autotutela.

### **ART. 15 – CHIAREZZA E CERTEZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI**

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina del presente regolamento.

### **ART. 16 – INFORMAZIONI E SUPPORTO AL CONTRIBUENTE**

1. Il Comune può attuare modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata.
2. Il comune assume iniziative di informazione e supporto ai contribuenti in materia di tributi locali utilizzando servizi on line e di front office.
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

### **ART. 17 – CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE**

1. Il Comune assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione e relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, in tempi utili per poter permettere allo stesso di ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
3. Al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. I documenti e le informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

### **ART. 18 – PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO**

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6-bis della legge 212/2000.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come meglio definiti nei seguenti commi 3 e 4.
3. Si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dal Comune riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dello stesso Comune. Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate o considerate presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione comunale. Si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.
4. Ai fini dei commi 2 e 3 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni e quindi esclusi dall'obbligo di contraddittorio i seguenti atti:
  - a) gli avvisi e i solleciti di pagamento;
  - b) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
  - c) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi comunali e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati ed informazioni nella disponibilità del Comune, in quanto reperibili da banche dati comunali o altre banche dati a disposizione dell'Ente, per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
  - d) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata derivi da elementi di natura oggettiva;
  - e) gli avvisi di accertamento per esenzioni e/o agevolazioni non riconosciute soggette ad onere dichiarativo o di attestazione non assolto;
  - f) il rifiuto espresso o tacito del rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi e altri accessori non dovuti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39;
  - g) il rigetto delle richieste di rateazione di pagamento;
  - h) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'art. 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  - i) il ruolo e la cartella di pagamento;
  - j) gli atti di cui all'art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973, nonché ogni altro atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
  - k) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato art. 77;
  - l) gli atti relativi al fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del D.P.R. 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 86;
  - m) il diniego, espresso o tacito, sulle istanze di autotutela;
  - n) il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
  - o) gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
  - p) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Comune e comunque risulti in modo certo, preciso e inequivocabile e non in via presuntiva.
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente uno schema di atto, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto è finalizzato a rendere il contribuente edotto delle motivazioni della pretesa tributaria e deve indicare almeno i seguenti elementi:
  - il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;

- le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
  - i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'Ente;
  - il termine, non inferiore a 60 giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo.
7. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono essere consentiti nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
  8. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 6 del presente articolo. Ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 212/2000, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
  9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere.

#### **ART. 19 – CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI**

1. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.
2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le decadenze.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del Tributo e contengono le seguenti indicazioni:
  - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - b) il responsabile del procedimento;
  - c) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - d) le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
  - e) il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.

#### **ART. 20 – ANNULLABILITÀ DEGLI ATTI TRIBUTARI**

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della legge 212/2000, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui al precedente art. 19, comma 3, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

#### **ART. 21 – NULLITÀ DEGLI ATTI TRIBUTARI**

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 212/2000, gli atti del Comune sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati

espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al d.lgs. 219/2023.

2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

#### **ART. 22 – DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO**

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 1-bis, della legge 212/2000, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza del Comune.

#### **ART. 23 – DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEL CONTRIBUENTE**

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

#### **ART. 24 – TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE**

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune medesimo o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori del Comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

#### **ART. 25 – PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO**

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.
4. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nel D.lgs. 05.11.2024 n. 173, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, proporzionalità e offensività.

## **ART. 26 – ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA**

1. Il Comune procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
  - a) errore di persona;
  - b) errore di calcolo;
  - c) errore sull'individuazione del tributo;
  - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
  - e) errore sul presupposto d'imposta;
  - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 212/2000, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto, nonché avverso il rifiuto tacito trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## **ART. 27 – ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA FACOLTATIVA**

1. Fuori dei casi previsti ai fini dell'autotutela obbligatoria, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del d.lgs. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela, nei casi previsti dal presente articolo, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto.
3. Si applica il comma 3 del precedente art. 26.

## **ART. 28 – DIRITTO D'INTERPELLO**

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare

attuazione alla norma oggetto di interpello.

7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso posta elettronica certificata. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
  - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
  - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
  - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
  - d) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;
  - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune e utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
12. L'istanza è inammissibile se:
  - a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lettere a) e b);
  - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
  - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
  - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
  - e) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
13. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune stesso. Il termine di 90 giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
15. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al Servizio gestione tributi.
16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del

contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.
18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del presente regolamento.
19. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.
20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

#### **ART. 29 – DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'art. 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Funzionario Responsabile del Tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori del Comune è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i 7 giorni lavorativi.

#### **ART. 30 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'accertamento con adesione è disciplinato dal D.lgs. 218/1997 e successive modificazioni ed è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

#### **ART. 31 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Il procedimento può essere attivato:

- a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento esecutivo, prima della notifica dell'avviso stesso;
  - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento esecutivo non preceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
  - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

#### **ART. 32 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO**

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento esecutivo.

#### **ART. 33 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE**

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento esecutivo può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso di accertamento esecutivo ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta e ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.



## **ART. 34 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro, come previsto dall'art. 8 del D.lgs. 218/1997. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## **ART. 35 - PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 34, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
  - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
  - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
4. L'avviso di accertamento esecutivo, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

## **TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIButarIE**

### **ART. 36 – OGGETTO**

1. Il presente titolo disciplina le modalità di riscossione, anche coattiva, delle entrate extra-tributarie.

### **ART. 37 – DIFFIDA DELLE ENTRATE EXTRA-TRIButarIE**

1. Il responsabile dell'entrata rileva il mancato pagamento delle somme dovute per crediti aventi natura extra-tributaria mediante diffida formale ad adempiere resa nota al debitore mediante notifica, nelle forme ammesse dalla legge. La diffida reca l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi moratori, penali, sanzioni e spese di notifica, del termine perentorio di trenta giorni per il pagamento e delle relative modalità e dell'indicazione del responsabile del procedimento.

## **ART. 38 - RATEAZIONE DEBITI DI NATURA EXTRA-TRIBUTARIA**

1. Il debitore può presentare al Comune specifica istanza motivata di rateazione del debito per ragioni di temporanea difficoltà economica.
2. Il responsabile dell'entrata può concedere, in caso di temporanea e obiettiva difficoltà del debitore, la rateazione del debito.
3. Il piano di rateazione approvato dal responsabile dell'entrata è redatto nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) l'importo minimo rateizzabile è di euro 100,00;
  - b) da euro 100,01 a euro 3.000,00: fino a 12 rate mensili;
  - c) oltre 3.000,01 il numero massimo di rate mensili concesse non può essere superiore a n. 24;
4. Il calcolo del piano di ammortamento relativo alla rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante e applicando gli interessi al tasso legale vigente, mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
5. Alla prima rata vengono imputati gli interessi moratori già maturati, calcolati al tasso di interesse legale giorno per giorno da quando le somme sono divenute esigibili;
6. La rateazione concessa può essere prorogata una sola volta in caso di comprovato peggioramento della situazione economica di cui al comma 2 e sempre nel rispetto del termine massimo di cui al comma 3.
7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta:
  - a) la decadenza automatica dal beneficio della rateazione;
  - b) l'immediata riscossione dell'intero importo ancora dovuto in un'unica soluzione;

## **ART. 39 – AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE**

1. In caso di omesso o parziale pagamento della diffida di cui all'art. 37, il Responsabile dell'entrata o eventuali soggetti affidatari di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), provvedono, ai sensi del comma 792, dell'art. 1 della L. 160/2019, alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, nonché del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. Ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento esecutivo relativo alle entrate extra-tributarie deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva opposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 150/2011. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
3. L'avviso di accertamento esecutivo acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
4. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

## **ART. 40 - RATEAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE**

1. Il Responsabile dell'entrata o eventuali soggetti affidatari di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), su specifica

domanda dell'interessato, possono concedere, prima di avviare le procedure di cui all'art. 41 e per ragioni di temporanea e obiettiva difficoltà del debitore, la rateazione di pagamento delle somme richieste con l'avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 39, secondo la seguente articolazione di fasce mensili:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - da euro 100,01 a 500,00 euro: fino a 4 rate mensili;
  - da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a 12 rate mensili;
  - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
  - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a 36 rate mensili;
  - da euro 20.000,01 fino a 72 rate mensili;
2. Per importi superiori a 20.000,00 euro, la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre. La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione iscritte nell'elenco tenuto dall'IVASS. La presentazione della garanzia mediante altre forme è soggetta al parere della Giunta Comunale e ad una valutazione di idoneità.
  3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di scadenza dell'atto di cui si chiede il pagamento rateale e comunque prima dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive.
  3. Il Funzionario Responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito indicate nella lettera b), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
  4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato rateizzato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione. Il debitore nell'istanza di rateizzazione può richiedere un giorno di scadenza mensile diverso.
  5. Il calcolo del piano di ammortamento relativo alla rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante e applicando gli interessi al tasso legale vigente, mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
  6. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o gli eventuali chiarimenti richiesti.
  7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e degli importi.
  8. Il piano di rateazione perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa.
  9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
  10. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la rateizzazione concessa può essere prorogata una sola volta, per lo stesso periodo concesso inizialmente o per un periodo maggiore entro i limiti delle fasce di debito indicate al comma 1 del presente articolo, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 9 del presente articolo. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà economica si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;
  11. L'ente creditore può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza dei benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione, con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.

## **ART. 41 – ADEMPIMENTI DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DELL'ENTRATA**

1. Presupposto dell'avvio delle procedure di riscossione coattiva è l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
2. Non prima di novanta giorni e non oltre dodici mesi dalla data di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, comunque entro i termini decadenziali del credito, il Responsabile dell'entrata deve:
  - a) verificare per ciascun credito il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 e la regolare notifica al debitore dell'avviso di accertamento esecutivo;
  - b) predisporre apposite liste di carico contenenti i seguenti elementi:
    - dati identificativi del debitore, di eventuali coobbligati e legali rappresentanti;
    - dati identificativi del credito;
    - estremi dell'attività di recupero del credito;
  - c) trasmettere al Responsabile del procedimento della riscossione coattiva le liste di carico con la richiesta di procedere con il recupero coattivo del credito.
3. Qualora il credito non sia certo, liquido ed esigibile il Responsabile del procedimento della riscossione coattiva provvede alla restituzione della documentazione al Responsabile dell'entrata.

## **ART. 42 – INESIGIBILITÀ DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE**

1. Il Responsabile del procedimento della riscossione coattiva provvede a comunicare al Responsabile della singola entrata, per gli adempimenti di propria competenza, l'inesigibilità dei crediti derivante dalle seguenti cause:
  - a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
  - b) improcedibilità per limiti d'importo;
  - c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
  - d) improcedibilità per grave e persistente incapienza dei redditi e del valore dei beni sui quali intraprendere le procedure esecutive;
  - e) limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

## **TITOLO IV – RIMBORSO, COMPENSAZIONE, IMPORTI MINIMI E INTERESSI**

### **ART. 43 – RIMBORSO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta (c.164 art. 1 L. 27/12/06 n. 296).
3. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
4. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla PEC di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.
5. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all'articolo 47 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

6. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad euro 15,00 (quindici/00) con riferimento ad ogni periodo di imposta. Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 15,00 (quindici/00).

#### **ART. 44 - RIMBORSI DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE**

1. Il rimborso di somme addebitate dall'Ente, versate e non dovute, può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
4. Nel caso di parziale accoglimento, ovvero di diniego, il Responsabile dell'entrata provvede a dare comunicazione all'istante, precisando che può produrre entro trenta giorni, i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
5. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all'articolo 47 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

#### **ART. 45 – COMPENSAZIONE**

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal Servizio Entrate/Tributi.
3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
4. È ammessa la compensazione orizzontale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta di tributi comunali diversi; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi comunali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
5. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.
6. Non si procede alla compensazione di somme per importi inferiori ad euro 15,00 (quindici/00).
7. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione deve presentare un'istanza contenente i seguenti elementi:
  - a. generalità e codice fiscale del contribuente;
  - b. il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - c. l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
  - d. l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

8. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.
9. Il Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

#### **ART. 46 – IMPORTI MINIMI DI VERSAMENTO**

1. Il versamento tributario non è dovuto qualora l'importo annuo da versare da un singolo soggetto passivo, sia inferiore od uguale a euro 12,00 (dodici/00).
2. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in euro 30,00 (trenta/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.
3. Non si fa luogo all'emissione di avvisi di accertamento esecutivo per le entrate extra-tributarie se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative e interessi moratori, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a 12,00 euro.
4. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad euro 30,00 (trenta/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.
5. Non si procede alla riscossione di somme residue, a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri di riscossione, spese, interessi risulta inferiore ad euro 30,00 (trenta/00).

#### **ART. 47 – INTERESSI**

1. La misura annua degli interessi moratori applicati sugli avvisi di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
2. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di cui all'art. 1, comma 792, della legge 160/2019, e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del codice civile
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

#### **ART. 48 - COMPENSAZIONE D'UFFICIO**

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede

al versamento per la differenza.

3. La compensazione credito/debitoria di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa in caso di:
  - a) importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i.;
  - b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
  - c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 49 – POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' IMPOSITIVA NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI COMUNALI**

1. Ai fini del potenziamento dell'attività impositiva nel contrasto all'evasione, la Giunta comunale con proprio regolamento, approvato ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può destinare quota parte del maggior gettito accertato e riscosso relativo all'IMU e alla TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, oltre che per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche quale compenso incentivante al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione assegnati al servizio gestione tributi.

### **ART. 50 - NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

### **ART. 51 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2026.
2. È altresì abrogato il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28.06.2023.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa regionale, nazionale e comunitaria. della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.